Num. 207

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	40	21	11
» Provincie del Regno	48	25	13
» Svizzera	58	30	16
» Roma (franco ai confini)	52	26	14

TORINO, Mercoledì 31 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	[illegible]	[illegible]	[illegible]
» detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	58	[illegible]	16
Inghilterra e Belgio	120	70	[illegible]

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	Termomet. cent. unito al Barom. matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Term. cent. espost. al Nord matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Minim. della notte	Anemoscopio matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Stato dell'atmosfera matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
30 Agosto	745,48	744,92	740,59	+21.0	+24,2	+27.0	+18,4	+23.0	+23,[illegible]	+13,2	E.N.E.	O.	E.N.E.	Nuv. rotte	Nuvolette	Nuvolette

PARTE UFFICIALE

TORINO, 30 AGOSTO 1864

Il Reale Decreto 28 agosto 1864 relativo alla sede e circoscrizione degli uffici distrettuali di verificazione, inserto nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto, n. 206, è segnato col n. 1890 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Il N. 1888 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca Nazionale del 12 luglio 1864;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'istituzione di una Succursale della Banca Nazionale nella città di Lodi in conformità della citata deliberazione.

Art. 2. Detta Succursale sarà retta secondo il disposto degli statuti della Banca approvati col Nostro Decreto del 1.o ottobre 1859, n. 3622.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 6 agosto 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Il N. 1889 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Reale Decreto del 9 novembre 1862, col quale fu istituito un Consiglio per le scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio suddetto sarà composto di cinque membri di cui uno è annualmente nominato Presidente.

Sarà Referendario presso il Consiglio il Direttore della Divisione *Commercio e Industria.*

Art. 2. I componenti il Consiglio durano in ufficio cinque anni. Si rinnovano uno per anno, prima per estrazione a sorte a cominciare dal gennaio 1866, quindi per anzianità. Sono rieleggibili.

Art. 3. Questo Consiglio esercita, rispetto alle scuole contemplate nel Decreto 28 luglio 1861, le attribuzioni che la legge 13 novembre 1859 conferisce al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dà avviso sulle proposte delle Commissioni locali per nomine d'insegnanti.

Propone i trasferimenti, le promozioni e gl'incoraggiamenti agl'insegnanti.

Dà parere sulle scuole speciali e sugli istituti da fondarsi o da pareggiarsi.

Propone all'approvazione del inistro i libri di testo, i programmi d'insegnamento e le ispezioni che si riconoscano necessarie, così pel bene della scienza come della disciplina delle scuole.

Art. 4. Un regolamento sottoscritto dal Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio provvederà all'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1864

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Il Num. MCCXCII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il protocollo della seduta tenuta il 1.o maggio 1864 dall'Assemblea generale della Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, stabilita in Milano;

Veduto il Nostro Decreto del 27 luglio 1862 che autorizzava detta Società anonima e ne approvava gli statuti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima col titolo di *Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo,* stabilita in Milano, è autorizzata a riformare gli articoli 6, 7, 34, 35, 37, 38, 43 e 52, ed il n. 2 dell'art. 33 dei suoi statuti da Noi approvati con Decreto 27 luglio 1862, nel modo seguente:

Art. 6. Per le assicurazioni esigibili alla morte la Compagnia resta esente dai rischi di morte dell'assicurato, quando questa avvenga nei tre primi anni che seguono la data del contratto per causa di duello, suicidio, intrapresa criminosa o condanne giudiziali.

Art. 7. Ferma la disposizione dell'articolo antecedente, la Compagnia dovrà fare espressa menzione nella polizza, dei rischi che intendesse di escludere dagli effetti dell'assicurazione.

Art. 33. n. 2. In fondi pubblici dello Stato.

Art. 34. Delle deliberazioni del Consiglio sarà tenuto regolare processo verbale a cura del Direttore, che farà le funzioni di Segretario.

Il processo verbale sarà firmato dall'Amministratore, che avrà presieduta la seduta, e dal Direttore, e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella stessa o nella successiva seduta.

Art. 35. Un Comitato di Direzione è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e della spedizione degli affari.

Il Comitato è composto di tre Amministratori e di un Direttore non Amministratore, nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

Quest'ultimo fa di diritto le veci di Presidente nel caso d'impedimento dell'Amministratore che fosse dal Consiglio nominato Presidente.

Il Direttore ha nel Comitato voto deliberativo.

Art. 37. Il Direttore avrà un onorario fisso, e potrà essere ammesso dal Consiglio d'Amministrazione ad una partecipazione degli utili che saranno prelevati, come quelli spettanti agli assicurati, prima di ripartirli, giusta l'art. 52.

Gli Amministratori, membri del Comitato, avranno marche di presenza, che non saranno di valore superiore a quelle del Consiglio al quale spetta determinarne la misura.

Art. 38. Il Direttore dovrà possedere 10 azioni inalienabili durante le sue funzioni. Il processo verbale delle sedute del Comitato dovrà essere firmato dagli Amministratori intervenuti alle sedute.

Art. 43. Gli azionisti hanno nell'Assemblea tanti voti quante sono le azioni possedute da lire 5000 caduna.

Nessun azionista però può aver più di 15 voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede o che rappresenti per procura.

Se fossero emessi tagli d'azioni da lire 500, si seguirà lo stesso principio, ritenuto che il possessore di 10 di queste azioni è ammesso allo stesso trattamento del possessore di un'azione da lire 5000.

Un azionista può autorizzare un altro azionista a rappresentare le sue azioni nell'Assemblea generale; le azioni rappresentate per procura sono contate come se appartenessero in proprio al procuratore.

Nessun azionista avrà voto, se non apparirà come tale iscritto nei registri sociali, un mese almeno prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 52. Saranno ritenuti utili netti quelli che rimarranno dopo pagati gl'interessi agli azionisti, e prelevata la parte degli assicurati, non che quelli eventuali del Direttore.

Art. 2. Rimangono ferme in ogni altra parte le disposizioni del citato Nostro Decreto 27 luglio 1862, in quanto non siano contrarie a quelle dell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Il Num. MCCCXVIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni colle quali i Municipi di Terni, Pesaro, Savona, Rimini e San Remo espressero il loro voto pel riordinamento degli istituti tecnici e scuole speciali stabiliti in quei Comuni;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'istituto tecnico di Terni e quello di Pesaro sono riordinati a scuola speciale di costruzioni e meccanica, e avranno rispettivamente gl'insegnamenti stabiliti dai programmi generali.

Art. 2. La scuola nautica di Savona è riordinata a scuola speciale di nautica e costruzioni navali per formare capitani di 1.a e 2.a cl., padroni di cabotaggio e costruttori navali di 2.a cl., e avrà gl'insegnamenti stabiliti nell'annesso specchio *A*, firmato d'ordine Nostro dall'anzidetto Ministro.

Art. 3. La scuola nautica di Rimini e quella di San Remo sono riordinate a scuola speciale di nautica e costruzioni per formare capitani di 2.a cl, padroni di cabotaggio e costruttori navali di 2.a cl., e avranno rispettivamente gl'insegnamenti enunciati nello specchio *B*, firmato dal Ministro anzidetto.

Art. 4. È istituita una scuola di nautica in Ortona per formare capitani di 2.a cl. e padroni di cabotaggio, la quale avrà gl'insegnamenti stabiliti nell'annesso specchio *C*.

Art. 5. Gli stipendi di presidenza e degl'insegnanti a nomina regia sono determinati dal bilancio del Ministero d'Agricoltura e Commercio.

Art. 6. Sarà provveduto con Decreto Ministeriale a tutto quanto concerne le condizioni di ammessione, programmi particolareggiati degl'insegnamenti, la provvista degli strumenti scientifici, la sorveglianza della scuola e la disciplina interna, fermo quanto agli esami di patente il disposto dai regolamenti in vigore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 6 agosto 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Specchio A.

Insegnamenti per la scuola di nautica e costruzione di Savona.

1. Corso di lingua francese e di lingua inglese,
2. Id. matematiche elementari,
3. Id. navigazione e astronomia nautica,
4. Id. dritto commerciale con appendice sopra i doveri dei capitani,
5. Id. pratico di macchine a vapore,
6. Id. di attrazzatura e manovra navale,
7. Id. di calcoli nautici,
8. Corso di costruzione e disegno navale.

Gli aspiranti al grado di capitano di 1.a cl. assisteranno ai corsi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Gli aspiranti al grado di capitano di 2.a cl. e di patrone assisteranno ai corsi n. 4, 5, 6, 7.

Gli aspiranti al grado di costruttore di 2.a cl. assisteranno ai corsi n. 6, 8.

I corsi n. 1, 2, 3, 6 servono anche di preparazione agli allievi costruttori di 1.a cl., i quali dovranno compiere i loro studi in uno degli istituti ove si danno gli ulteriori insegnamenti.

Specchio B

Insegnamenti per la scuola di nautica e costruzione di Rimini e San Remo.

1. Corso pratico di calcoli nautici,
2. Id. di attrazzatura e manovra navale,
3. Corso di dritto commerciale con appendice sopra i doveri dei capitani,
4. Id. di costruzione e disegno navale.

Gli aspiranti al grado di capitano di 2.a cl. e di patrone assisteranno ai corsi n. 1, 2, 3.

Gli aspiranti al grado di costruttore di 2.a cl. assisteranno ai corsi n. 2, 4.

Specchio C.

Insegnamenti per la scuola di nautica di Ortona.

1. Corso pratico di calcoli nautici,
2. Id. di attrazzatura e manovra navale,
3. Corso di dritto commerciale con appendice sopra i doveri dei capitani.

Assisteranno ai tre corsi gli aspiranti al grado di capitano di 2.a cl. e di patrone.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

MANNA.

Per Decreti Regii e Ministeriali in data 26 giugno, 3 luglio e 6 agosto 1864 ebbero luogo nel personale amministrativo delle contribuzioni e del catasto, il infranotati movimenti:

Faleri Ranieri, cancell. del censo a Volterra, collocato a riposo per infermità e per anzianità dietro sua domanda;

Dovis Enrico, volontario, nominato scrivano e destinato presso la direzione d'Alessandria;

Astolfi Pietro, verificatore conservatore reggente a Tirano, nominato verificatore conservatore di 4.a cl. ivi;

Acquistapace Carlo, id. Missaglia, id. id.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. in udienza del 20 agosto 1864 ha fatto la seguente disposizione relativa all'arma d'Artiglieria:

Sala Luigi, luogoten. d'Artiglieria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Disposizione fatta nel personale giudiziario con Regio Decreto del 6 agosto 1864:

Data avv. Giovanni, applicato di 4.a classe nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, promosso alla 3.a classe.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 6, e del 14 agosto 1864:

6 agosto

Puglisi Giorgio, giudice mandamentale in Ustica (Palermo), è dispensato da ulteriore servizio.

14 agosto

De Bartolo Giuseppe, giudice mandamentale a Niscemi (Caltanissetta), è tramutato a Ravanusa (Girgenti);

Ungaro Giuseppe, id. a Ravanusa, id. a Niscemi.

Sua Maestà con Decreto 20 corrente, sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha nominato a Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro il cavaliere Matteo Raeli, procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Trani.

Sua Maestà con Decreti 28 agosto, sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha nominato a Cavalieri dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Borghi dottor Giulio, consigliere della Provincia di Milano;

Locati dottor Giuseppe, id. id.;

Finati dott. Paolo, id. id.;

Deltignoso avv. Gaetano, id. di Palermo;

Sommapareti Giuseppe, id. id.;

Carapezza-Bertuccelli Luigi, id. id.;

Vitelli Pasquale, capitano di G. N. in Cusano-Mutri.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 30 Agosto

MINISTERO DELLA MARINA.

Gabinetto.

Avviso ai naviganti.

Arcipelago Greco.

Golfo di Salonicco.

L'amministrazione generale dei fari dell'impero ottomano porta a conoscenza dei naviganti che il 16 luglio 1864 vennero accesi i fuochi seguenti nel golfo di Salonicco:

Capo Cassandra. Un fuoco girante di minuto in minuto ad ecclissi totali sulla punta bassa del Capo Cassandra ed a 150 metri circa dalla sua estremità sporgente: desso è elevato sul livello del mare 18 metri, è visibile con tempo chiaro alla distanza di 15 miglia. Trovasi nella lat. di 39° 57' 37" T., e nella long. di 21° 1' 45" L. di Parigi.

Punta Panomi. Un fuoco di porto *rosso* venne situato sulla punta bassa di Panomi a 800 metri circa dalla sua estremità. Desso è elevato 16 metri sul livello del mare: è visibile con tempo chiaro alla distanza di 6 miglia. Posizione 40° 21' 40" T., 20° 33' 10" L. di Parigi.

Capo Karà. Un faro a fuoco fisso *bianco* da L. 26° P. a M. 37° P. passando per P., e rosso da M. 37° P. a M. 18° L. venne situato sul vertice di Capo Karà, per indicare l'entrata della baia di Salonicco, a 15 metri

dall'estremità del Capo. Questo fuoco è elevato sul livello del mare 26 metri, e con tempo chiaro si potrà scorgerlo alla distanza di 10 miglia. Posizione 40° 29' 30" T., 20° 29' 30" L' di Parigi.

La linea d'intersezione dei due colori farà doppiare la punta di Touzla; ma per evitare i bassi fondi del Capo Kara, sarà necessario passare ad un buon miglio dal fuoco di questo Capo.

Mar Nero.

Fuoco fisso sopra Capo Paul (Stretto di Kertch)

Il ministro della marina russa reca a conoscenza dei naviganti che fu acceso un faro sopra Capo Paul, a P. dello stretto di Kertch. Il fuoco è fisso *bianco*, da T. 2° 48' 45" L' a T. 21° 5' 37" P., e *rosso* da T. 73° 7' 30" P. a M° 78° 56' 15" P. La linea *bianca* si vede sul canale fra le secche che si estendono da Capo Fakil a P., e la secca Panaghia a L'; la luce *rossa* si mostra invece nel canale fra il banco Tusla e la secca Ak-Bournose. Il fuoco trovasi ad un'elevazione di 22m sul livello medio del mare e potrà vedersi con tempo chiaro alla distanza di 14 miglia. L'apparato illuminatore è diottrico o lenticolare, e del 3° ordine.

La torre è rotonda, dipinta in *rosso*. Posizione 45° 18' 15" T. e 34° 8' 27" L' di Parigi.

Torino, 23 agosto 1864.

D'ordine del Ministro
Il Capo del Gabinetto E. D'Amico.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cessando d'ufficio con tutto l'anno scolastico 1863-64 il Medico assistente alla Clinica Ostetrica presso la R. Università di Torino, s'invitano gli aspiranti a tale posto a presentare la loro domanda a questo Dicastero fra tutto il giorno 5 del prossimo settembre, unendovi i recapiti prescritti dall'articolo 20 del Regolamento approvato col R. Decreto 27 settembre 1857.

Torino, 6 agosto 1864.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di Concorso.

Essendo vacante nella R. Scuola di Musica di Parma l'ufficio di maestro di canto e perfezionamento, retribuito con lo stipendio di annue lire 1800, s'invitano tutti coloro che intendessero di aspirarvi a presentare i loro titoli a questo Ministero, entro il termine utile, che è fissato dalla pubblicazione del presente avviso sino a tutto il prossimo ottobre.

I titoli da presentarsi saranno lavori musicali pubblicati o inediti e si dovrà pure provare l'età, gli studi fatti e i gradi accademici dei concorrenti.

Torino, addì 18 agosto 1864.

Per il Ministro
Rezasco.

MINISTERO DELLA GUERRA.

(Direzione Generale dei servizi amministrativi)

Concorso per la nomina a medici aggiunti nel Corpo Sanitario Militare dell'Esercito.

Ad oggetto di provvedere a' posti disponibili nel Corpo Sanitario Militare il Ministero della Guerra ha determinato di aprire un esame di concorso per posti di medico aggiunto presso il Consiglio Superiore Militare di Sanità in Torino, e presso apposite Commissioni composte di membri dello stesso Consiglio e di medici militari in Bologna, Firenze, Cagliari, Palermo e Napoli.

L'esame avrà luogo nelle varie località nei tempi infradeterminati:

In Bologna dal 1.o all'8 ottobre;
In Firenze dal 10 al 18 ottobre;
In Cagliari dal 25 settembre al 5 ottobre;
In Palermo dal 10 al 20 ottobre;
In Napoli dal 25 ottobre al 10 novembre;
In Torino l'esame è aperto dal 25 settembre e durerà sino al 10 novembre.

Il programma delle materie è il seguente:

1. Anatomia e fisiologia;
2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:
   a) Le febbri;
   b) Le infiammazioni;
   c) Le emorragie spontanee e traumatiche e relativi presidii emostatici, dinamici e meccanici;
   d) Gli esantemi e le impetigini (sarà compreso quanto concerne alla vaccina ed alle vaccinazioni);
   e) Le fratture e le lussazioni;
   f) Le ferite e le ernie.

I singoli candidati, che dovranno essere regnicoli o naturalizzati, prima di essere ammessi all'esame di concorso, verranno sottoposti a visita sanitaria ad oggetto di accertare la loro idoneità fisica al militare servizio.

Dovranno eglino essere muniti:

1. Di un *certificato legalizzato di nascita* da cui risulti non eccedere il trentesimo anno di età;

2. Dei *diplomi originali* della doppia laurea medico-chirurgica conseguita in una delle Università del Regno Italiano, e del *titolo originale* del libero esercizio pratico per quelle Università in cui esso è prescritto.

3. Di un *certificato legalizzato di stato libero*. In caso di coniugio, dei *titoli legali* comprovanti di possedere in proprio e libero da ogni ipoteca anteriore l'annuo reddito di L. 1,200 fra ambi i coniugi, siccome è prescritto dalle RR. Patenti del 19 aprile 1834, relative alla permissione di matrimonio agli uffiziali dell'Esercito.

I primi posti vacanti di medico aggiunto saranno accordati a quei candidati che, avendo sortito felice esito nell'esame, già si trovano o si trovarono nell'Esercito, oppure fecero parte dell'ex-Corpo dei Volontari Italiani.

Coloro che desiderano prender parte al concorso in Torino dovranno presentarsi al Consiglio Superiore Militare di Sanità esibendo al medesimo tutti i precitati titoli legali, dal quale, ove siano riconosciuti completi e regolari, vi saranno ammessi, previa visita sanitaria da cui sia accertata la loro idoneità fisica al militare servizio.

Gli aspiranti allo stesso concorso nelle altre località di Bologna, Firenze, Cagliari, Palermo e Napoli dovranno, nei giorni anteriori a quello in cui avrà luogo in esse singole l'apertura del concorso, presentare la loro domanda corredata dei detti *titoli legali* al medico divisionale dello Spedale Militare, dal quale verranno sottoposti all'anzidetta visita sanitaria onde accertare la loro idoneità fisica al militare servizio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Avviso di concorso.

Il Direttore del Demanio e delle Tasse in Torino a rinnovazione, per quanto lo riguarda, della pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dell'8 corrente mese, n. 187, notifica quanto segue:

1. A norma del disposto dal cap. V del R. Decreto 17 luglio 1862, n. 760, sono aperti esami di concorso per l'ammessione di volontari alla carriera superiore dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

2. Gli esami avranno luogo nel locale della Direzione demaniale di Torino, via dell'Arsenale, n. 11, nei giorni 26, 27 e 28 del prossimo mese di settembre.

3. Detti esami consisteranno in due prove di cui una in iscritto e l'altra verbale.

La prova in iscritto consisterà nel risolvere:

a) Un quesito di diritto civile o di procedura civile;

b) Altro quesito sui primi elementi di economia politica o di statistica;

c) Un problema di aritmetica sino ed inclusa la regola semplice di proporzione, colla dimostrazione del modo di operare e della esattezza del calcolo.

La prova orale verserà sul diritto e sulla procedura civile, sui principii dell'economia politica e sui dati statistici del Regno e dei principali Stati odierni, sul sistema decimale applicato ai pesi ed alle misure, e sulle altre nozioni generali che deve aver acquistato il candidato nel corso de'suoi studi.

La risoluzione dei temi segnati alle lettere *a* e *c* avrà luogo nel giorno 26 settembre, e quella del tema indicato alla lettera *b* nel giorno 27; ed in questo stesso giorno, se possibile, od altrimenti nel giorno 28 e successivi, avrà luogo l'esame verbale.

Gli aspiranti dovranno perciò presentarsi non più tardi delle ore sette e mezzo del mattino dei giorni avanti accennati, avvertendo che per gli esami in iscritto non si possono impiegare più di sei ore in ciascun giorno.

4. I giovani che intendono di far parte del concorso devono giustificare di avere i requisiti prescritti dall'art. 34 del succitato Decreto colla produzione:

a) Della fede di nascita che comprovi avere l'aspirante l'età non minore di diciotto, nè maggiore di trent'anni;

b) Di un certificato da cui risulti essere l'aspirante italiano e domiciliato nel Regno, e di avere sempre tenuto una irreprensibile condotta;

c) Di un'obbligazione (in carta da bollo ed esente dal registro) del padre o di una terza persona, di mantenere l'aspirante durante tutto il tempo del suo volontariato, ovvero di un certificato che provi aver egli mezzi di fortuna sufficienti pel suo sostentamento.

L'obbligazione od il certificato deve essere vidimato dal Sindaco locale per la verità della firma e dell'esposto;

d) Del diploma originale di laurea, oppure di un certificato rilasciato da una Università del Regno che provi avere l'aspirante fatto il corso delle instituzioni civili, e di averne superati gli esami.

Ogni aspirante dovrà non più tardi del 10 settembre presentare la domanda in carta da bollo corredata dai titoli giustificativi.

Torino, il 9 agosto 1864.

Il Direttore Demaniale
Manfredi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Tesoro.

Conformemente al disposto dall'art. 49 e seguenti del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e sul servizio delle Tesorerie annesso al R. Decreto 13 dicembre 1864, n. 1628, per l'esecuzione di quello in data 3 novembre 1861, n. 302,

Si notifica che il sig. Ricca Giovanni di Civezza (Porto Maurizio) allegando aver smarrito l'infradescritto Buono del Tesoro girato al suo ordine, ha fatto istanza perchè, previe le formalità dalle leggi prescritte, sia rilasciato il Decreto voluto dall'art. 500 del suddetto regolamento col quale si dispone per la restituzione dei capitali e pel pagamento dei frutti portati dai Buoni all'ordine che vengono dichiarati smarriti o distrutti.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione senza che venga sporta opposizione a questo Ministero, si procederà al rilascio del Decreto per il rimborso del Buono sottodesignato.

Descrizione del Buono smarrito.

(Serie seconda)

N.	Data	Somma in capitale	Somma in interessi	Nome e Cognome della persona in di cui capo fu girato il Buono	Data della scadenza	Tesoreria da cui deve effettuarsi il pagamento
571	1864 1 genn.	1000	35	Ricca Gio.	1864 11 agosto	Porto Maurizio

Torino, addì 27 agosto 1864.

Il Direttore generale del Tesoro
T. Alfurno.

VARIETA'

COLTIVAZIONE DEL COTONE

Riassunto di un discorso sulla convenienza della coltivazione del cotone nella Provincia Grossetana e nelle Maremme Toscane, pronunciato dall'ingegnere dottore Giovanni di Bartolo alla pubblica adunanza della Società agraria di Grosseto nel 24 aprile 1864, presieduta da S. E. il signor barone Bettino Ricasoli.

Per il misto interesse della patria comune e del vostro individuale, la mia coscienza sente il debito di avvertirvi, essere la contrada ed i terreni vostri così eminentemente cotoniferi, da divenire tesoro immenso di ricchezza, di molte decine di milioni di lire annue. Se un menomo dubbio su ciò io ne avessi, con prudenza piuttosto ve ne annuncierei la semplice probabilità o la mediocrità della speranza, senza cimentarne la opinione; ma la cosa tanto chiaramente vedendola, se la presentassi dubbia, mi resterebbe di peso alla coscienza. Io sono al caso di potervene dare franca assicurazione, perchè dal 1836 ho coltivato il cotone e dal 1851 ne scrivo (*Annali di agricoltura siciliana*, fascicolo 2°). Il mio territorio poi è stato da tempo immemorabile ampio campo di esperimenti su d'ogni terreno, nella rilevante estensione media di ettari tremila annui.

In Terranova per il cotone sono entrati in quest'anno sei milioni di lire. La coltura del cotone, per gli attuali prezzi, lascia tanto guadagno netto, quanto presso a poco è il prezzo capitale del terreno coltivato. Questo annuncio, che alla mente si presenta tanto ardito ed esagerato, credo divenga tosto convinzione dopo il calcolo seguente: il cotone prima della guerra d'America aveva il prezzo come quattro; ora lo ha come sedici. Da questa idea naturalmente se ne produce l'impressione, che il prezzo divenuto quattro volte del primo, ossia quadruplicato, dovrebbe dare un bene quattro volte maggiore. Ma la cosa non è così: sul prezzo antico di quattro, tre venivano assorbiti dalle spese di fitto e di coltura, ed il guadagno o residuo netto restava uno solamente. Sul prezzo attuale di sedici, le spese di fitto e di coltura essendo egualmente tre, il residuo di uno che allora restava, non è alzato a quattro, ma diviene tredici; che lo diminuiamo riducendolo a dieci per l'attuale aumento dei prezzi delle opere manuali.

Si vede bene da ciò esser questa una c costanza molto seria; non trattandosi di un semplice aumento di prezzi, ma di una anomalia molto esagerata, nell'accrescere al decuplo il guadagno netto di una coltura che con i tenui prezzi si giudicava lucrosa.

Ed avvi ancora altra ragione: che ai terreni ottimi il fitto si suole gravare sempre meno del ricolto proporzionato che producono, avvenendone un bene maggiore all'affittuario. I vostri terreni di colmate sono di questi, dei quali noi abbiamo poca quantità, e che giudichiamo miracolosi; attribuendo agli stessi il cominciamento di comodità di alcuni del mio paese. E ne appoggia maggiormente la convenienza a doversi coltivare a cotone, il caso di non esser qui tali terreni ancora conosciuti sino al grado di quanto sono capaci di produrre, per cui i prezzi di affitto per i quali si potrebbero ottenere il giudico circa al decimo di come ora si pagano in Terranova. Nè vi infastidisca la difficoltà e la scarsezza delle braccia, giacchè i calcoli fatti per i terreni del mio Comune sono basati su lire tre al giorno, senza tener conto delle lire cinque attuali; per la quale cifra, che è molto maggiore dei prezzi di queste contrade, vedreste affluire molta gente dei Comuni d'intorno. E valga a dar forza all'argomento il richiamarvi l'attenzione al proposito, che le semine del cotone nei modi fatti alla vostra presenza, ammettendo l'uso della zappa a cavallo, richiedono poco lavoro di braccia; e per il ricolto poi, che si fa principalmente nell'ottobre, qui si troverebbe ancora molta gente di ritorno.

La ricchezza che produce la coltura del cotone è tale, che nel mio Comune anche i semplici braccianti sono divenuti, dal 1862 a oggi, proprietarii ognuno di diecine di migliaia di lire, con il semplice mezzo, senza aver bisogno di capitali, di prendere dei piccoli fitti che nella piana si sogliono dare a dettaglio, lavorandovi soli due giorni la settimana, ovvero più giorni coi risparmi del loro lavoro, pagandosi il fitto del terreno durante il raccolto.

Mi sia permesso venire ad un paragone: Quantunque il formentone nel caso ordinario non è profittevole a coltivarlo come il cotone, pure immaginiamo che tale eccesso di prezzo venisse al formentone, come se da tre lire a staio si elevasse a dodici. Quanto sarebbe il residuo netto al paragone, mentre nel primo caso le tre lire si spendono quasi per intiero per fitto di terreno e colture? Immaginate che nel caso delle dodici lire a staio, voi foste incaricati ad introdurlo nel mio territorio, dove non se ne conosce la coltura; con quanta convinzione ed energia procedereste? Così io sono a dirvi per il cotone.

Essendo ora evidenti i calcoli di convenienza, in questo punto vedo bene che mi presentereste un dubbio, che lo prevengo: *Ma il cotone si produce in questa latitudine?*

Al ragionamento bisogna premettere i seguenti riflessi: Qui è contrada di marina, dove vedo le collinette adorne degli *stessi* alberi e frutti boschivi delle mie spiaggie di terreni *saldi*: le querce sughero e leccio; l'ulivo spontaneo (oleastro); il ginepro (inipro); il lentisco (listinco); il rasmarino (rosamarina); il cistus o muschio (rosella); l'erica (alencio); il saracchio (disa); il Dafne Gnidium (camarruni); la palma da scopa (cerfaglione); il timo silvestre (santarella), ed altri. Come fatto materiale si vede sul campo, benchè raramente, in questa stagione precoce qualche piantolina di cotone. I frumenti si vedono parimenti sviluppati, e la loro maturazione, eccettuando i marzuoli, che succede dal dieci al ventiquattro giugno, procede di pari tempo alle mie contrade. Pari è il calore che io riscontro segnato dal termometro di Reaumur a tredici gradi medii.

Ed in vero, nelle diverse latitudini, la sensibile e maggiore differenza si osserva nei freddi dell'inverno, chè i calori estivi sono meno differenti. Il cotone è pianta estiva e la riproduciamo con risemina in ogni anno per cui è di più facile trasporto nelle maggiori latitudini di quello che sarebbe una pianta perenne che dovrebbe resistere l'inverno. Calcolando il calorico di Terranova, dall'aprile in cui può germinare il cotone, al settembre o ottobre che può maturare, si trova maggiore di quanto ne bisogna, almeno per l'irsuto e l'erbaceo che ne ho esperienza; la qual cosa sta nel fatto, giacchè in Terranova si matura e si raccoglie il cotone seminato nei primi di giugno, ed anche al venti. Questa dilazione che noi abbiamo anche di tre mesi e più, dai primi di marzo al venti di giugno, come misure estreme, che io per sicurezza limito a due mesi, dal primo aprile al primo giugno, è evidentemente un sopravanzo di calorico che noi abbiamo, dimostrante poter ancora il cotoniere avanzarsi in latitudine. Voi signori sareste prudenti a limitare la semina in aprile e nei primi di maggio, e la varietà della latitudine tra voi e noi produrrebbe forse che voi raccogliereste il cotone seminato all'ultimo di aprile, quando noi raccogliamo quello seminato nell'ultimo di maggio, dando parere io che la vostra e la mia contrada non può aver tanta differenza di un mese ma di soli giorni quindici.

In ogni modo è da tenere in seria considerazione, che il cotone non è pianta che dà la produzione tutta ad una volta, che tutta potrebbe perdersi non maturando nell'autunno inoltrato. Il suo ricolto perdura circa due mesi, e nel caso di ritardo entrerebbe nel cimento un'ultima parte solamente. Presenta ancora questa pianta un altro beneficio, che cioè si ottiene il cotone, quantunque di inferiore qualità, anche dalle capsule che si trovano a due terzi circa del loro sviluppo; per cui da tale ultima parte in peggiore ipotesi si può avere ancora un certo raccolto, col tirare le piante dal terreno lasciandole ritte, per vedere fra otto giorni ogni capsula aperta, se ve ne sia ancor abbondanza; o raccogliere le capsule, portandole a magazzino se ve ne sian poche.

Fra questi terreni di colmata ve ne sono dei molto freschi, che possono tardi seminarsi e tardi protrarre la maturità. Quivi si trova il ripiego di adattarvi la specie irsuto che si apre anche fra i geli di gennaio. E per nulla si debba ritenere l'ostacolo che si troverebbe a non aver tempo di seminare di seguito il frumento; perchè in tali terreni che producono estraordinariamente, è sempre conveniente ripetere più anni di seguito la coltura del cotone. Noi in tali terreni lo ripetiamo utilmente anche per dieci anni; e la teoria che ne spiega il fatto sta principalmente, che ogni pianta è ammessa dalla natura a star bene nello stesso terreno per il corso della sua vita; e che il cotone, essendo per sua natura anche decenne, può essere meglio ammesso per la stessa durata nello stesso terreno, invece di unica vita, con interruzioni; avendo così il vantaggio di espellere in ogni anno parte almeno dei suoi escrementi dal ricolto alla risemina.

Altra considerazione rilevante da tenersi presente da voi, o signori, per i timori che avete a saper coltivare il cotone, si è che questa pianta vuol essere trattata circa come il formentone; che viene accettata in ogni terreno; e che nel clima adatto come questo, con la specie preferita dell'irsuto negli umidi e negli acquitrinosi, e dell'erbaceo negli asciutti e poco umidi, errando nella coltura, o cadendo in trascuranza, potrà solo avvenire in contrario una poca diminuzione di prodotto.

Risulta da tutto ciò: essere questo clima adatto; essere questi terreni ottimi; e che in ogni modo sempre si otterrebbe un' interessante quantità di raccolto. Così, avendo riguardo all' attuale straordinario prezzo del cotone, coltivandolo, si tratterebbe di sperarne una ricchezza, senza mettere nulla a cimento; giacchè anche avvenendo il caso assai estremo, di un ricolto sparuto, sempre si avrebbe da tanto da riparare alle spese ed al fitto. Le probabilità stanno in questo modo: i terreni di colmate producono circa chilogrammi seicento di cotone sgranato per ettaro; circa lire tremila per ettaro; e talvolta da noi hanno prodotto anche il mille; ma i vostri terreni sono migliori. Introdotta una volta la coltura in questi terreni, non sarebbe mai più lasciata, come è avvenuto nel mio Comune; perchè per tanto abbondante ricolto sempre si troverebbe il tornaconto anche con i prezzi bassi, com'erano prima della guerra americana; specialmente nei salsi, che neanche fanno erbe spontanee utili; i quali producono ottimo il cotone.

Per completare la convinzione e per averne la vera pratica, nel frattempo che io do compimento e pubblicazione al Manuale delle colture del mio Comune, vi invito a venire nel campo di esperimento vicino a città, nella tenuta Barbanella, di S. E. il signor barone Bettino Ricasoli, nostro presidente; dove meglio anche col fatto potrò mostrarvi ciò che vi ho esposto dettagliatamente, e farvi conoscere al momento tutto quello che riguarda le specie adatte ai diversi terreni, dell'uso del tavolone, ed il primo lavoro di estirpare solamente le erbette; il che facciamo con adattare alle pratiche terranovesi la zappa a cavallo come si fa in America, il coltro ed altri strumenti agrarii, affine di aversi un interessante risparmio di braccia e di spesa.

Signori onorevolissimi, è vero un abuso che io faccio e che la vostra bontà me ne scusi, nel ripetervi i vantaggi straordinarii che porta questa coltura; pregandovi cogliere l'opportunità di un avvenimento tutto eccezionale per adempiere ai doveri verso Dio, verso la patria e verso i figli; mentre una indolenza ai mezzi che vi presenta la Provvidenza sarebbe imperdonabile e produrrebbe un peso alla coscienza ed un rimorso per tutta la vita.

Vi lascio, onorevolissimi signori, col saluto dell'amor fraterno.

INDAGINI STORICHE SUL DIRITTO PENALE

Sul finire dell'anno passato, compiuti in Torino gli studi di leggi, un giovane d'ingegno ed acceso d'amor della scienza, il sig. Elia Lattes, otteneva per concorso uno di quei posti di *perfezionamento di studi all'estero*, che con provvido consiglio il Ministero della pubblica istruzione creava, e scompartiva fra le diverse facoltà di scienze e lettere; affinchè giovani eletti, terminato il corso di studi in Italia, possano condursi in quelle città estere che hanno maggior fama scientifica, compiere quivi e maturare gli studi fatti, e portare quindi in patria nuovi e fecondi germi di scienza.

Gli studi che aveva qui principalmente coltivato il sig. Lattes ed a cui l'indirizzai e lo esortai io stesso, erano quelli del diritto storico, secondochè ei si viene esplicando e manifestando nelle diverse età e nelle

varie condizioni sociali, pigliando da queste forma ed impronta particolare, e gli studi della filologia che strettamente ai primi s'attengono e ne sono ad un tempo sussidio e guida, come già intravide la profonda mente del Vico.

Lo studio del diritto storico sarebbe ora in questa nostra recente unità, termine di lunghi ed ardenti voti, grandemente opportuno in Italia, dove giacciono in gran parte inesplorati documenti copiosissimi di diritto di varie età e di varie condizioni sociali e civili, materiali stupendi d'una storia del diritto italiano, pari a quella del diritto germanico *des Deutschen Rechts*, a cui ha posto mano e sta da più anni lavorando la dotta scuola tedesca. Per questo il Lattes andò e doveva andare in Germania, dove questi studi son coltivati con gran lena da uomini d'alto sapere, fra cui basti citare il Grimm, il Zoepfl, ecc., che illustrano con tanta dottrina il diritto storico tedesco.

Il sig. Lattes mi scrisse or son pochi giorni da Berlino e mi mandò un suo breve lavoro concernente la storia del diritto penale. Benchè ei non sia che un primo abbozzo ed abbia bisogno d'essere trattato più largamente e ricompiuto, tuttavia credo far cosa non inutile ai cultori di questi studi e non discara al signor Lattes, pubblicando il seguente suo scritto.

GASPARE GORRESIO.

Gli storici del diritto penale romano affermano non esservi sopra il furto ricordo più antico di ciò che A. Gellio XI, 18, e Gajo, III, 189, 19; IV, 111, 173, riferiscono dalle XII tavole (V. i recentissimi *Rein das criminalrecht der Romer*, Leipzig, 1844, p. 293; e segg. Walter, *Gesch. d. Röm.* R. 3.a ed. 1861-63, c. V, c. II).

Ciò significa essere sinquì rimasti inavvertiti due luoghi di Plutarco; il primo nella vita di Coriolano c. 24 (vedi cap. XVI, traduz. di Girolamo Pompei) ove si narra essere stata di quei dì severissima pena contro gli schiavi di mandare lo schiavo reo (πλημμελήσαντος) pel vicinato tenendo in mano un legno e precisamente quello « cui legano il timone del carro » e « cui dicono *furca* » onde al colpevole veniva nome di *furcifer*. Il secondo sta al § 70 delle *Quaestiones romanae*, e risponde alla domanda: perchè i condannati per furto od altri delitti servili siano detti furciferi. « Διὰ τί τοὺς ἀπεγνωσμένους ἐπὶ κλοπαῖς, ἤ δουλικοῖς τισιν ἄλλοις ἁμαρτήμασι, φουρκίφερας καλοῦσιν, » Risponde Plutarco essere codesto un ricordo dell'antica prudenza (τοῦτο τῆς τῶν παλαιῶν ἐπιμελείας τεκμήριον), la quale puniva i colpevoli predetti colla pubblica esposizione col legno in mano, come nel luogo di Coriolano fu allegato. Rimane adunque costante che il furto in generale dapprima, poi il furto dei servi era antichissimamente punito colla pubblica esposizione, portando in mano la *furca*, onde sino nei tempi nuovi rimase il nome *furcifer*.

Altro ricordo di ciò non ho trovato. Ma l'importanza di questi due luoghi è, se non erro, assai più generale che a primo aspetto non si direbbe. Non solo è memoria di siffatta pena pel ladro tra Germani (*Grimm. Deutsche Rechtsalterthümer*), non solo se ne trova ampia e copiosa memoria tra Greci (V. massime, *Demosth. adv. Timocratem* p. 733, c. 27, p. 736, c. 29 e *Wachsmuth, Kellen. Alterthumskunde*, 2.a ed. Halle 1846, 2 vol., p. 201), ma gli Çâstri stessi di Manû e Yâjnavalkya vi accennano in forma doppiamente notabile; notabile per la storia del diritto tra gli Arii di Europa e d'Asia, notabile, nè per anco, ch'io sappia, notata, per la critica interna del testo manuico. Manû ne tocca in due luoghi (VIII, 314, 316, XI, 99, 100, e XI, 250 e Kulluka ad 1), ne' quali si statuisce che colui il quale ha rubato dee correre al Re co' capelli disciolti, confessando il furto: egli dee recar sulle spalle una mazza di legno di Khadira od una barra di ferro, od un giavellotto a due punte od altre armi: il Re ha podestà di punirlo o lasciarlo impunito. L'identità dell'usanza Indica e della Romano-Greco-Germanica non sembrami aver mestieri di dichiarazioni: una sola diversità è: tra gli Arii d'Europa punitore fu il popolo, la comunità; tra gli Ario-Indi d'Asia, il Re: pena e delitto concordano. Ma lume scambievole viene dal confronto; in effetto, tra i Romani ed i Greci era rimasto solo l'intento della pubblica ignominia; il testo indiano ce ne rivela un altro, che riflette la qualità del reato; tale obbrobrio se ne acquistava da far podestà a chicchefosse di uccidere il reo. Al postutto le ricerche di Rotsbach sopra il matrimonio romano ed indiano (Stuttgart, 1853) di recente proseguite da Weber ed Haal (*Ind. Studien* V. p. 1, 7-412, Berlin, 1862), debbono disporci a somiglianti avanzi giuridici della primitiva Unità degl'Indo-Europei.

Ma i luoghi allegati di Manû se si raffrontino tra loro ed insieme col testo parallelo di Yâjnavalkya (III, 257-258) riescono altresì di qualche momento per la critica interna del testo manuico. E dico interna perchè le ricerche di Holtzmann (*Neb. den Urprung des Griech. Thierkreises*, Karlsruhe 1841 p. 14-16) di Weber, M. Müller ed ultimo l'autore del *Gesetzbuch des Manu*, (Berlin, 1863) condussero alla conclusione che in Manû sono documenti di età diverse, per ragioni di esterna cronologia. Ma la cronologia interna degli instituti non fu dimostrata sin qui che da Rötsbach pel matrimonio, del quale presenta lo çâstra manuico disposizioni legislative di tre e forse di quattro periodi. Ora quanto al furto nel primo luogo Manû parla generalmente di questo, nel secondo di furto d'oro. Kulluka compie entrambi i luoghi aggiungendo rispettivamente « furto d'oro ad un Brâhmano » e Yâjnavalkya ha per lo appunto la legge in quest'ultima forma. Onde si parrebbe come già in Manû siano due stadii dell'instituto legislativo, Yâjnavalkya ha il terzo. Al postutto credo che una critica diligente chiarirebbe come non solo il libro XI ma tutti e tre gli ultimi libri di Manû costituiscano una maniera di deuteronomio. Alle diverse redazioni del nono libro accennò già Stenzler (*Juris criminalis Indici specimen*, Breslau, 1847). Se non temessi, illustre signore, di avere già soverchiamente abusato della sua bontà le soggiungerei un'altra notizia, sempre nel campo della storia del diritto. Ho trovato a Berlino un codice membranaceo dal XIV al XVIII secolo ove si contiene lo « *Statutum paratici pillissariorum civitatis Mamtuanes* » ignorato sia dal Bonaini, che dal Berlan. La scarsità di siffatti monumenti, e l'essere in esso un termine di confronto collo statuto dei pellicciai di Pisa, edito dal Bonaini nel terzo volume degli Statuti pisani, aggiungono, se non erro, importanza a questa buona ventura.

FATTI DIVERSI

NECROLOGIA. — È morta il 26 nte nella città di Ancona nell'età di 47 anni la prima attrice della già Compagnia Reale Sarda, Antonietta Robotti, da Como. L'arte drammatica ha perduto in Italia una delle più illustri sue rappresentanti.

TEATRI. — Domani sera 31 agosto beneficiata all'Alfieri della prima donna-contralto signora G. Gavotti. Essa canterà dopo il secondo atto del *Roberto di Normandia* la cavatina di Rosina nel *Barbiere* e il successivo duetto nel quale la parte di Figaro sarà sostenuta dal maestro concertatore sig. Sarti, già maestro di canto della signora Gavotti.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 31 AGOSTO 1864

Leggesi nel *Moniteur Universel*:

Il Principe Umberto giunse ieri mattina (27 agosto) a Parigi alle 10, venendo direttamente da Amborgo.

S. A. I. il Principe Napoleone e S. A. I. e R. madama la Principessa Clotilde, sorella del Principe Reale, ricevettero alla stazione del Nord il Principe Umberto.

L'Imperatore ha destinato presso l'Altezza Sua uno dei suoi aiutanti di campo il generale di divisione Mollard il quale, come è noto, apparteneva prima dell'annessione della Savoia all'esercito piemontese, e il principe Poniatowski, uno dei suoi scudieri.

Il Principe Napoleone designò per lo stesso servizio il capitano Villot, uno dei suoi officiali d'ordinanza.

Nella giornata di ieri il Principe Umberto si recò a Saint-Cloud presso le LL. MM.

Oggi S. A. R. il Principe Umberto è andato a Saint-Gratien a visitare S. A. I. madama la Principessa Matilde.

Il Principe ha pranzato questa sera a Saint-Cloud.

DIARIO

Le popolazioni dello Slesvig-Holstein tennero il 24 cadente assemblea generale nel piccolo borgo dell'Holstein Neumunster per deliberare intorno alle cose del loro paese. Più dei quattro quinti delle città e dei borghi dei due ducati, comprese le isole del Mare del Nord (44 su 51), avevano spedito lor deputati all'assemblea. I delegati convennero all'unanimità in questa risoluzione: « Poichè i prelati e i membri dell'Ordine equestre fecero una dichiarazione sopra gl'interessi nazionali, i delegati delle città dello Slesvig-Holstein, in mancanza di un'assemblea nazionale che difenda i diritti del popolo slesvig-holsteinese, credono di dovere alla lor volta manifestare la propria opinione. Noi consentiamo senza riserva nei ringraziamenti espressi dai prelati e dall'Ordine equestre alle valorose truppe tedesche, le cui armi vittoriose diedero allo Slesvig-Holstein l'indipendenza dalla Danimarca; e riconosciamo ad un tempo la necessità di un'alleanza dei Ducati uniti coll'Alemagna, a patto però che quest'alleanza non rechi pregiudizio all'autonomia loro, come pure la necessità d'un'alleanza colla Prussia, per quanto lo esige il tornaconto dell'Alemagna. Per contro noi non possiamo in alcun modo vedere nell'istituzione di un governo provvisorio un mezzo atto ad aggiungere lo scopo voluto; perchè temiamo che governo siffatto non differisca inutilmente e non metta a repentaglio l'assetto finale delle cose interne ed esterne del paese con tanta unanimità desiderato dalle popolazioni. Il ritorno ad uno stato di cose regolare dipende soprattutto dal riconoscimento immediato del principe già da lungo tempo riconosciuto ed acclamato per sovrano del paese, il duca Federico VIII. »

Questa risoluzione non piacque al giornale dei feudali di Berlino la *Gazzetta della Croce*, la quale già si è dichiarata nemica della Costituzione liberale del 1848, ed ora non ammette per quelle popolazioni il dritto di chiedere alle Potenze tedesche quelle guarentigie, la cui mancanza ha prodotto testè la guerra dano-tedesca. « Per ben giudicare questa manifestazione, dice la *Gazzetta della Croce*, è da notare che i prelati e l'Ordine equestre, contro le cui recenti decisioni è diretta, sono da lungo, da lunghissimo tempo i rappresentanti regolari dei due ducati; ne sono anzi di presente l'unica rappresentanza. Per contro l'Assemblea di Neumunster, la quale si arroga il dritto di prendere risoluzioni, era composta di tutti gli abitanti delle città dei Ducati, i quali senza essere muniti di mandato di sorta hanno voluto pigliarsi la briga di andare a Neumunster ».

Il giornale officiale di Varsavia annunzia che i Consigli di guerra che siedono a Lemberg nella Gallizia austriaca hanno da sei mesi pronunziato più di 3000 condanne per delitti politici. I condannati a più di un anno di carcere son chiusi in fortezze.

Si è parlato più volte nei giornali austriaci e negli svizzeri di una domanda che il Consiglio federale ha fatto al Governo imperiale per la liberazione del già dittatore della Polonia Langiewicz. Ora il *Botschafter* sostiene che non è cosa molto probabile che la domanda della Confederazione svizzera sia ascoltata, perchè non sembra ancora essere giunto il momento di metter fine in un modo qualunque ai provvedimenti eccezionali che furono fatti riguardo all'insurrezione polacca.

Il ministro della guerra di Russia ha con ordine del giorno del 4[16 agosto pubblicato l'ordine dato dall'Imperatore di mandare indilatamente alle case loro in congedo illimitato tutti i sottoffiziali e i soldati della Guardia, dei Granatieri e dell'esercito che avranno il 1.o[13 gennaio del prossimo anno compiuto il termine del servizio richiesto e che non hanno perduto per legge il diritto al congedo. Questo provvedimento applicasi pure ai sottofficiali e ai soldati della Guardia interna, dei distaccamenti addetti alle amministrazioni interne dell'Artiglieria e del Genio e di tutti i piccoli distaccamenti sì del servizio civile come del militare, il cui effettivo era fornito dall'esercito, e ai quali la legge non dà diritto a tale immunità. Epperciò tutti coloro che al 1.o[13 gennaio 1865 avranno compiuto quindici anni e più di servizio saranno senza indugio mandati in congedo illimitato.

Il *Bollettino della Gazzetta del Senato* pubblica gli statuti della Banca particolare di commercio di Pietroborgo, stati sanciti dall'Imperatore il 28 luglio ultimo (9 agosto). Il capitale sociale della Banca è stabilito in dieci milioni di rubli, ripartito in 40 mila azioni di 250 rubli caduna. La Società potrà, mediante autorizzazione del ministro delle finanze, introdurre succursali in varie città dell'Impero. Lo sconto delle cambiali costituisce l'operazione principale di questa Banca.

Il Governo spagnuolo ha spedito ai comandanti delle fortezze di Tarifa e dell'Isola Verde le seguenti istruzioni: 1. Qualunque nave traversi la linea dei detti forti a tiro dei loro cannoni e non ispiegherà la bandiera della sua nazione quando è inalberata la bandiera del forte, sarà avvisata della negligenza di cui è colpevole, con un colpo di cannone caricato con sola polvere; 2. Se in capo a dieci minuti la nave non inalbera la sua bandiera, un colpo di cannone a palla sarà tirato attraverso alla prora; 3. Se malgrado le due ammonizioni e dopo altri dieci minuti rifiuta ancora d'inalberare bandiera si tirerà la terza volta a palla sopra gli attrezzi.

Nel discorso pronunziato all'apertura del Consiglio generale della Mosella dal barone di Ladoucette, presidente, troviamo una spiegazione delle parole dette ad altri Consigli dai signori Rouher e Rouland intorno al disegno di aumento delle attribuzioni di quelle assemblee. « I poteri e le attribuzioni dei prefetti, disse il signor Ladoucette, furono dal 1851 ampliati più volte con vantaggio degli amministrati. Un decreto recentissimo conferì loro anche il dritto di stabilir fiere e mercati. Le attribuzioni dei Consigli dipartimentali incaricati della verificazione e del sindacato debbono esser fortificati parallelamente. Si giungerà così ad un dicentramento utile per la pronta spedizione degli affari e per la prosperità del paese, sotto la condizione però di non indebolire nella sua base questo grande edificio eretto dall'Imperatore Napoleone I, che è stato d'allora in qua l'elemento principale della nostra grandezza interna e della nostra forza all'estero. È mancato il tempo per attuare questo pensiero annunziato dall'Imperatore nel discorso del Trono e menzionato negli indirizzi delle due Camere; ma il Consiglio di Stato studia in questo momento un disegno di legge, e la prossima sessione legislativa non passerà certo senza che sia stato posto in vigore. Si pensa soprattutto, a quanto pare, di conferire ai Consigli generali il dritto di votare in ultima istanza i centesimi addizionali per le spese di utilità dipartimentale e i prestiti dipartimentali rimborsabili con quei centesimi o con le entrate ordinarie. Potrebbero anche i Consigli statuire definitivamente sopra gli acquisti e sulle alienazioni di beni. »

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 30 *agosto*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 (chiusura)	— 66 35
Id. id. 4 1[2 0[0	— 94 75
Consolidati inglesi	— 88 7/8
Id. italiano 5 0[0 in contanti	— 67 65
Id. id. id. fine corrente	— 67 60
Id. id. id. fine prossimo	— 67 95
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 1005
Id. id. id. italiano	— 490
Id. id. id. spagnuolo	— 615
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 347
Id. id. Lombardo-Venete	— 540
Id. id. Austriache	— 433
Id. id. Romane	— 335
Obbligazioni	— 228

Nuova York, 20 *agosto*.

Due attacchi contro il forte Morgan andarono falliti.

La Convenzione di Siracusa decise di appoggiare quel candidato per la presidenza che sarà favorevole all'armistizio e alla pace.

Atene, 29 *agosto*.

L'Assemblea espresse con 193 voti contro 27 il proprio sdegno contro una lettera insultante scritta da un membro dell'opposizione al Re.

Marsiglia, 30 *agosto*.

Roma 27. — Il Papa si è totalmente rimesso dalla sua indisposizione.

Crocco si è rifuggito negli Stati Romani e si è costituito prigioniero ai gendarmi pontificii.

Parigi, 30 *agosto*.

L'Imperatore, il principe imperiale, il principe Umberto e il principe Napoleone sono partiti quest'oggi a mezzodì pel campo di Châlon.

Londra, 31 *agosto*.

Dicesi che il duca di Sutherland abbia offerto il suo palazzo al principe Umberto durante il soggiorno del principe a Londra.

MINISTERO DELLA MARINA.

Notificazione.

S. M., in seguito a proposta del Ministro della Marina, si è degnata autorizzare in via eccezionale, per quest'anno, e senza tratto di conseguenza, che abbia luogo un secondo concorso di esami per ammissione di allievi nelle RR. Scuole di Marina di Napoli e di Genova.

Tali esami avranno principio nelle citate Scuole il 1.o del prossimo venturo mese di ottobre, a seconda dei programmi stabiliti nel R. Decreto 21 febbraio 1861.

Le domande dovranno essere rivolte ai comandanti dei rispettivi Istituti, non più tardi del 25 settembre p. v., corredate dei documenti, coi quali l'aspirante comprovi:

1. Di aver avuto il vaiuolo naturale o subito la vaccinazione;

2. Di avere compiuto il 13.o anno d'età, e non oltrepassato il 16.o al 1.o ottobre 1864;

3. Di essere regnicolo, salvo il caso di particolari eccezioni a riguardo dei giovani di paese estero.

Occorre inoltre che il candidato abbia una complessione robusta, un fisico adatto alle fatiche del mare, e che i parenti di lui facciano constare, per mezzo di apposita sottomissione, del modo come resta assicurato alle date stabilite il pagamento della pensione, il tutto a norma del R. Decreto organico 21 febbraio 1861.

Torino, 24 agosto 1864.

Il Capo del Gabinetto
E. D'AMICO.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

31 Agosto 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0[0. C. d. m. in cont. 67 60 65 50 70 70 50 45 60 — corso legale 67 55 — in liq. 68 68 pel 30 settembre.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. m. in liq. 1400 1400 p. 30 settembre.

N.B. Il prezzo di compensazione per la liquidazione fine corrente è fissato dal Consiglio sindacale per la Rendita in L. 67 50, per la Banca in L. 1385, e pel Credito mobiliare italiano in L. 485. Per la Banca di credito italiana in L. 470. Pel Banco sconto e sete in L. 238, e per le Ferrovie Meridionali a L. 395.

BORSA DI NAPOLI — 30 Agosto 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 67 60 chiusa a 67 60.
Id. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 30 Agosto 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

				giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	89 2[8		89 7[8
3 0[0 Francese	»	66 35		66 25
5 0[0 Italiano	»	67 70		67 60
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	500	»	490 »
Id. Francese	»	1008	»	1006 »
Azioni delle ferrovie				
Vittorio Emanuele	»	»	»	348 »
Lombarde	»	540	»	540 »
Romane	»	335	»	335 »

G. FAVALE gerente

AVVISO

pubblicato il Calendario generale del Regno pel 1864, compilato per cura del Ministero dell'Interno. Si vende al prezzo di lire 8 dal legatore di libri Paglieri, portici dei Ministeri.

I signori associati il cui abbuonamento scade col 31 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del GIORNALE.

COMMISSARIATO GENERALE
DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico che il giorno 9 settembre 1864, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala di deposito, attigua all'ingresso principale del R. Arsenale, nanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto per la provvista delle seguenti artiglierie di bronzo rigate, cioè:

Num. 25 Cannoni da 5 1[3 del num. 1 del peso medio di chilog. 330 caduno.
Num. 15 Cannoni da 5 1[3 del num. 2 del peso medio di chilog. 100 caduno.

L'ammontare complessivo di siffatta forniture è calcolato ascendere a L. 18,450.

Il bronzo necessario alla fusione di tutte le sopra descritte artiglierie sarà somministrato dalla R. Marina, e consisterà in bocche da fuoco fuori servizio, in chil. 14,280.

La consegna delle artiglierie sarà fatta in quattro rate; la prima rata dovrà consegnarsi quattro mesi dopo l'avviso d'approvazione del contratto comunicato al provveditore; e le altre successivamente di mese in mese; ogni rata sarà composta delle seguenti bocche da fuoco, non computando quelle che verranno rifiutate:

1.a Rata	10 Cannoni da 5 1[3 del n. 1		3.a Rata	5 Cannoni da 5 1[3 del n. 1
2.a	id. 10 id. da 5 1[3 id. 1			id. 15 id. da 5 1[3 id. 2
	id. 10 id. da 5 1[3 id. 2		4.a	id. 20 id. da 5 1[3 id. 2

Tutti gli aspiranti a detta fornitura devranno provare di possedere nello Stato uno stabilimento capace di eseguire il lavoro di fusione suddetto.

Le più dettagliate condizioni di appalto sono visibili presso il Commissariato Generale situato nella Regia Darsena, in tutte le ore di ufficio.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo è fissato a giorni 15 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzi d'asta un ribasso maggiore di quello minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. it. 4815 in contanti o in titoli del Debito pubblico che hanno corso legale nel Regno. Detta cauzione si verserà nella Cassa dei Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Si anticiperanno per le spese dell'atto Ln. 400.

Genova, 25 agosto 1864.

Il Commissario ai Contratti,
P. ROSSI.

4274

SALUZZO -- MANTA -- VERZUOLO

Passeggiata autunnale di G. F. BARUFFI

Prezzo L. 1 20.

Si spedisce contro vaglia postale affr. diretto alla Tip. G. FAVALE e COMP.

PRESSO G. B. PARAVIA E COMPAGNIA
TIPOGRAFI LIBRAI IN TORINO E MILANO

SI È PUBBLICATA

La *quarta edizione* riveduta e corretta secondo le diverse disposizioni governative emanate a tutto il giorno d'oggi del

DIZIONARIO
DEI
COMUNI DEL REGNO D'ITALIA

NB. Mediante vaglia postale di lire *due* per ogni copia in lettera affrancata, si spedisce franco per la posta in qualunque comune del Regno. 3330

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE
STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si porta a notizia dei signori Azionisti che per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione è convocata pel giorno 12 ottobre p. v., al mezzodì, l'Assemblea generale straordinaria di che l'art. 23 degli Statuti sociali.

L'Assemblea si terrà in Torino in una delle sale della nuova Stazione di Porta Nuova.

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio e proposte di variazioni agli Statuti.

Il deposito delle Azioni prescritto dall'art. 22 degli Statuti potrà essere fatto dal 27 settembre a tutto il 1.o ottobre p. v., sotto l'osservanza del Regolamento qui appiedi trascritto:

In *Torino* presso la Cassa della Società;
Genova » la Cassa Generale;
Milano » signor Giulio Belinzaghi;
Livorno » signori M. A. Bastogi e figlio;
Firenze » la Banca Toscana di Credito per l'Industria e Commercio;
Napoli » signor Carlo Ollolt all'Uffizio della Direzione dell'Esercizio;
Parigi » la Société du Crédit Industriel et Commercial;
Londra » signori Baring Brothers

Regolamento per i depositi

prescritti dall'art. 22 degli Statuti sociali per le Assemblee degli Azionisti.

Art. 1. Per le Azioni che saranno depositate presso la cassa della Società in Torino sarà rilasciato un certificato di deposito ed un biglietto di ammessione all'adunanza.

Art. 2. I certificati di depositi fatti presso la Società a forma de Regolamento sociale sui depositi 11 agosto 1863 saranno ricevuti dalla Società per quel numero di Azioni che rappresentano.

Art. 3. I depositi delle Azioni presso le Case che verranno volta per volta indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, saranno a tutto rischio e pericolo dei depositanti ai quali sarà rilasciato dalle medesime un certificato di deposito in virtù del quale potranno a suo tempo essere ritirate le Azioni depositate. Sarà pure rilasciato dalle medesime ai depositanti, insieme al viglietto d'ammissione all'adunanza, una lettera d'avviso diretta all'Amministrazione della Società per ottenere da essa il visto sul viglietto medesimo, senza del quale l'Azionista o il suo mandatario non potrà aver accesso all'Assemblea.

Art. 4. Le case incaricate di ricevere i depositi delle Azioni faranno compilare da notaio, allo spirare dell'ultimo giorno che sarà di volta in volta prefisso dall'avviso di convocazione, un processo verbale constatante la quantità delle Azioni depositate e il nome dei depositanti. Questo processo verbale sarà spedito immediatamente all'Amministrazione centrale della Società in Torino.

Art. 5. Se i processi verbali non giungessero all'Amministrazione in tempo utile, il Consiglio deciderà se si possa rilasciare il visto sui viglietti di ammissione dietro la presentazione dei medesimi accompagnati dalla dichiarazione di cui l'art. 3.

Art. 6. La restituzione delle Azioni depositate sarà fatta nei giorni successivi all'adunanza contro la consegna dei certificati di deposito.

Art. 7. Coloro che dentro i 30 giorni successivi all'adunanza non avranno ritirato le azioni depositate presso la Cassa della Società, saranno soggetti al pagamento della tassa di custodia a forma del precitato regolamento pei depositi delli 11 agosto 1863.

Torino, 23 agosto 1864. 4293

SITUAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI
al 9 Agosto 1864

ATTIVO

Somme impiegate sopra pegni nei Monti di Pietà in Napoli e Bari . . . . L.	9,117,121 01	
Effetti commerciali in portafoglio . . »	30,918,683 84	
Pegni contro deposito di certificati di rendita pubblica . . . . »	11,395,121 00	54,376,411 80
Semestri di rendita scontati ai particolari »	795,867 50	
Pegni contro deposito di mercanzie . »	595,077 00	
Credito verso il Tesoro dello Stato pel vuoto 1863 . . . . »	1,554,537 92	
Somme disponibili nelle madrefedi dell'Amministrazione da impiegarsi . . »	13,312,047 87	
Utili dal 1.o gennaio . . . . . »	1,633,428 97	18,215,091 65
Polizze di riscontrata fra' Banchi . . »	3,269,617 81	
Numerario immesso nella Zecca in parte esistente ora presso il Banco in verghe ritirate dalla stessa . . . . »	4,533,890 05	
Detto nei Banchi di Palermo e Messina per valsente di polizze colà emesse e soddisfatte in Napoli . . . . »		55,231,477 77
Numerario esistente nelle Casse di Napoli e Bari . . . . . »	50,697,587 72	
Immobili . . . . »		4,131,946 00
Fondi pubblici . . . . . . »		6,310,375 00
Credito verso il Tesoro per rendita di proprietà del Banco venduta dal cessato Governo senza pagarne l'equivalente »		2,668,818 27
Crediti diversi . . . . . . »		170,495 71
Capitali diversi . . . . . . »		99,500 00
Sono L.		141,204,118 70

PASSIVO

(1) Polizze e fedi di credito emesse dalle Casse di Napoli e Bari . L.	119,018,948 72
Al Banco di Palermo e Messina per polizze del Banco di Napoli colà soddisfatte . .	920,606 03
Patrimonio del Banco . .	21,264,563 95
Sono L.	141,204,118 70

(1) *Nella cifra di* L. 119,018,948 72, *ammontare delle polizze e fedi di credito emesse dalle Casse di Napoli e Bari, va compresa la cifra delle somme disponibili in madrefedi da impiegarsi in* L. 13,312,047 87.

4251

CITTA' DI SAVIGLIANO
(SALUZZO)

Essendo riuscito infruttuoso l'appalto oggi seguito per la riscossione dei dritti di dazio e di fabbricazione in questa città, per essersi fatta una sola offerta, venne fissato un nuovo incanto dei dazii suddetti per le ore 3 pomeridiane di venerdì prossimo 2 entrante settembre, sul prezzo annuo di L. 91,000 stato offerto.

Savigliano, 26 agosto 1864.

4282 ARRO' *Segr.*

GUANO VERO DEL PERU'
presso gli Spedizionieri
GIUSEPPE E LUIGI F.lli MUSSINO
via Mercanti, n. 19, casa Collegno. 3214

IN BORGO S. SALVARIO
regione Valloria

Terreno fabbricabile, ora ridotto a campo, di tav. 75, da vendere a pronti contanti.

Per altre condizioni recapito allo studio del causidico capo Capriollo, via Basilica, vicolo Torquato Tasso, n. 9. 4219

DA AFFITTARE.

Grandioso APPARTAMENTO al 1.o piano di n. 12 camere in costruzione, divise in più, con vasto scalone esclusivamente particolare, soppalchi, cantine, ecc., con vista in una delle vie principali. — Recapito al tesoriere del R. Ricovero di Mendicità, via di Po, num. 2. 4107

Occasione favorevole
DA VENDERE
CASSA DI FERRO.

Di solidissima e recente costruzione; presso Bertero Giuseppe serragliere, via Bertola, quasi rimpetto alla porta n. 30.

4315 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA.

L'usciere Giuliano presso la Corte d'appello di questa città, sotto la data delli 29 corrente mese, notificò al signori avvocato Giuseppe Bernardi, domiciliato in Venezia, la sentenza resa dall'eccell. Corte il 4 marzo 1864, nella causa vertente col signor ingegnere Stefano Breda instante, che confermò altra del tribunale di commercio 22 settembre 1863, colla condanna del signor avvocato Bernardi nei danni e spese.

Torino, 27 agosto 1864.

C. M. Pavia sost. Thomitz p. c.

4305 CITAZIONE

Sull'instanza dell'Antonio Piano da Piano appellante dalla sentenza del tribunale del circondario di Torino delli 21 giugno 1861, notificata il 1.o agosto successivo, nella causa tra detto Piano e le madre e figlie Musso, e Giuseppe Musso farmacista militare, del quale s'ignora l'attuale residenza e dimora, viene il medesimo citato secondo il prescritto dell'art. 61 del Codice di procedura civile per comparire nanti la Corte d'Appello in Torino sedente, fra il termine di giorni 20 per ivi difendersi dalla domanda del Piano per la riparazione della sentenza di cui sovra.

Torino, 29 agosto 1864.

P. L. Corsini proc. capo.

4303 TRASCRIZIONE.

Con atto del 4 luglio 1864, a rogito del sottoscritto, debitamente insinuato, il sig. Tommaso Besso fu Carlo, di Tonco, acquistò, dal signor Gerolamo Novellione fu Ignazio, delle uni di Murisengo e dimorante alla Rocchetta di Pontestura, per il prezzo di L. 1305, una porzione di pezza campiva e canneteata in territorio di Tonco, regione Monte Ordengo, di are 25, cent. 80, da separarsi dalla restante pezza dalla parte verso la strada vicinale e verso l'acquisitore, fra le coerenze di Gamba Battista a due, della strada vicinale, di quella comunale e della restante pezza.

Tale atto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Casale il 22 corr. agosto, vol. 26, art. 55 delle alienazioni.

Tonco, 26 agosto 1864.

Anraldi Carlo notaio.

VILLEGGIATURA DA VENDERE

Denominata *Cùna*, in Villa d'Adda, distante 18 miglia da Milano e 40 minuti dalla ferrovia da Bergamo a Lecco, posta in amenissima posizione frammezzo ad altre ville signorili, mobigliata con eleganza, provveduta di fondi di cantina, scuderia e rimessa di recente costruzione, circondata per l'estensione di 20 pertiche circa, da due ronchi vitati e ben arborati di frutta e di gelsi per la coltivazione di oncie cinque di bachi. — Per maggiori schiarimenti e trattative in base alla domanda di L. 65,m., dirigersi in Torino alla segreteria inserzioni della Gazzetta Ufficiale del Regno.

4065

4320 — CITAZIONE

in senso dell'art. 62 del cod. di proc. civ.

Con atto dell'usciere Nicola Giusiano delli 30 spirante agosto venne ad instanza delli Maurizio Rignon, residente sulle fini di Briançon (Francia) e Maria Ramello vedova di Gaetano Rosso, residente in Rivoli, citato il sig. Costanzo Filiberto Bertolo, residente a Tolone, nella forma prescritta dall'art. 62 del codice di procedura civile, per comparire in via sommaria semplice fra giorni sessanta prossimi avanti la Corte d'appello di Torino, per ivi vedersi pronunciare, in riparazione della sentenza del tribunale del circondario di Torino ventotto scorso giugno del di cui appello si tratta, ostare all'instanza del detto Bertolo la litispendenza fra le stesse parti di cui nelli prodotti atti di lite. E subordinatamente ostare il giudizio di purgazione già dagli esponenti iniziato colli depositati atti di trascrizione dei titoli d'acquisto, colle spese di 1.o e 2.o giudizio.

Torino, 30 agosto 1864.

L. Busala sost. Barruero p. c.

4313 NOTIFICANZA

Il sig. giudice della sezione Dora, con suo provvedimento 19 agosto corrente, in contumacia del sig. Stefano Thomatis, di domicilio, residenza e dimora ignoti, fissò monizione alle parti di comparire nanti lui alle ore 9 mattutine del 20 settembre prossimo, per udire le sue provvidenze nella causa dello sig. maggiore Faustino Lencisa, esso Thomatis ed avv. Pietro Lucchinetti.

Torino, 29 agosto 1864.

Fassini sost. Marinetti.

4290 TRASCRIZIONE

Con atto 4 marzo 1864 rogato Rejnaudi notaio a Cuneo, ivi trascritto il 1.o luglio 1864, vol. 31, art. 216, Cera Catterina, moglie a Gonella Tommaso, vendeva a Ajraldi Giuseppe fu Giuseppe, tutti dimoranti a Cuneo, una camera ed un camerino al 2.o piano di una casa sita in Cuneo, contrada di Boves, coerenti al disopra la venditrice, sotto Pietro Fioretti, e lateralmente Pietro Bergesio e la corte.

Per il compratore ora defunto
Delpiano Lucia sua vedova.

4281 VENDITA VOLONTARIA

La giudicatura del mandamento di Bra, alle ore 2 pomerid. del giorno 23 settembre 1864, nelle sale dello stesso uffizio poste al primo piano del palazzo proprio del municipio della stessa città, nella contrada delle Scuole, n. 390, in Bra, procederà alla vendita col mezzo di pubblico incanto di stabili di spettanza della signora Mogna Gabriella vedova di Gian Pietro Allochis, ivi domiciliata, situati sul territorio di detta città nelle regioni Tiraculio, Valvietta e Tettibona, consistenti in campi, prati, vigne e boschi, della totale superficie di ettari 3, are 51, centiare 51, con casino entrostante, configurati nella sezione D. Di, sotto li numeri 52, 53, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 159, 160, e parte dei numeri 112, 128 e 158 della mappa territoriale, al prezzo d'estimo di lire 6500 sul quale verrà aperta l'asta.

Per detto uffizio di giudicatura
Falletti segr.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Nel giudizio di subasta promosso da Bellone Felice, residente a Ceva, contro Lucia Giuseppina vedova Ferrero, residente a Ceva, vennero esposti in vendita gli stabili infra indicati su L. 4493 e furono in un sol lotto deliberati al suddetto Bellone Felice per L. 6300 come da deliberamento del 24 fluente mese.

Il termine per far l'aumento di sesto a quest'ultimo prezzo, ovvero di mezzo sesto se verrà autorizzato, scade alli 8 prossimo settembre.

Stabili deliberati siti sul territorio di Ceva.

Alle Mollere, casamento, campo e prato, di are 92, 84; ivi, detto ai Gorghi, campo, orto, canapale, questi di are 53, 34 e quello di are 92, 84; più prato di are 19, 69; alteno e due campi, di are 195, 61; campo detto il Grillo, di are 53, 24; hanno detti stabili ore 12 di acqua settimanale dalla bealera sottana del torrente Recurezzo e minuti 30 dalla bealera soprana di detto torrente.

Sul territorio di Sale.

Alla valle di Zecchino, alteno di are 92, cent. 28.

Alle Ripe del Ponte, ripa prativa, di are 20, 58; alla Valle, bosco di ett. 3, 57, 88.

Al Cerrero, prato di are 13, 24.

Sul territorio di Malpotremo.

In Terra Bianca, castagneto di ettari 1 circa.

Mondovì, 28 agosto 1864.

4317 Martelli sost. segr.

4307 PURGAZIONE

Cogli atti 24 marzo ed 8 aprile 1864, ricevuti Zenone, li signori Isaia Levi di Vercelli, Marco e Novello fratelli Bersighelli di Vicolungo, acquistarono dal farmacista Giuseppe Spagnolini di Fara tutti li suoi stabili siti in Vicolungo pel prezzo di italiane lire 21,850 in complesso.

Dopo di avere trascritti li rispettivi loro contratti, ottennero con decreto 23 corrente del presidente del tribunale di Novara la nomina dell'usciere Gaspare Campana pelle notificazioni tutte prescritte dall'articolo 2306 del codice civile, previa dichiarazione di essere dessi disposti di pagare sino alla concorrenza dei prezzi stipulati li crediti tutti tanto esigibili che non, si e come rispetto a questi sarà per ordinare il tribunale.

Novara, 30 agosto 1864.

Maderna p. c.

4198 GIUDICIO DI GRADUAZIONE.

Per decreto del sig. presidente del tribunale di circondario di questa città del 29 passato luglio, si deputò il sig. giudice Denina per effetto della graduazione dei creditori sul prezzo stato ricavato con sentenza di deliberamento 17 preceduto giugno in L. 3360, a favore di Domenico Carena, dietro dichiarazione di comando fatta dal suo fratello Antonio, dalla vendita dei beni in quella designati e che ebbe luogo in via di subastazione forzata ad instanza della Confraternita della SS. Trinità, eretta in questa città, in odio del minore Lorenzo Carena rappresentato dal Domenico Carena suo padre e legittimo amministratore, domiciliato in questa città, e furono ingiunti i creditori a produrre e depositare nella segreteria di detto tribunale le loro motivate domande di collocazione ed i documenti giustificativi nel termine di trenta giorni computandi dalla notificazione del predatato decreto o provvedimento.

Saluzzo, 12 agosto 1864.

Isasca proc.

RETTIFICAZIONE.

Nella Gazzetta num. 202, pag. 4.a, col. 5.a, inserzione n. 4103, lin. 19, invece di *precedente proprietario Tommaso Calosso, ecc.*, devesi leggere *precedente proprietario Benedetto fu Tommaso Calosso, ecc.*

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.